COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30/04/2015

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Aprile alle ore 20:45, presso questa Sede Comunale, convocati - in sessione Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza.
Assume la Presidenza il Sig. ROSSI PIETRO Presidente assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO
All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Presente
ROSSI PIETRO	Presente
TREMOLADA MARCO	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Presente
SANVITO AUGUSTO	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Presente
PELLI VANDA	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Presente
D'ANGELO GIOVANNA	Presente
BIANCONI MARCO	Presente
BIASSONI SILVANA	Presente
BLASI SERGIO	Presente
BLASIGH FABIO	Presente

Totale Presenti 13 - Totale assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Illustra la presente deliberazione l'Assessore Marco Tremolada e dà lettura delle modifiche da approvare.

Per l'integrale discussione si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo conservata presso gli uffici comunali

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 del 13.04.2012 in osservanza della L.R. n. 6 del 02.02.2010 che regolamenta tutta la disciplina del commercio sul territorio regionale e, in particolare, alla sezione III il commercio su aree pubbliche;

RITENUTO di dover provvedere ad alcune modifiche agli articoli 19, 26, 30 e 42, come evidenziate in grassetto nel regolamento allegato, per renderlo più funzionale alle necessità della cittadinanza;

VISTO il parere espresso dall'Unione Commercianti di Monza e Brianza sulle presenti modifiche che si riporta: "*.....a) esprimiamo contrarietà alla soppressione del mercato in piazza Repubblica in occasione del GP di Formula 1: gli operatori preferirebbero continuare ad allestire i banchi, pur rendendosi disponibili a spostamenti, come di fatto avviene oggi. Probabilmente la cosa migliore sarebbe quella di favorire l'integrazione tra l'area mercatale e gli eventi ludici proposti in occasione della gara automobilistica;*
b) gli operatori concordano sulla opportunità offerta all'art. 42, limitando però la partecipazione ai soli ambulanti attivi nel mercato tradizionale. Ciò, allo scopo di evitare la presenza di persone non conosciute a salvaguardia della qualità dei prodotti e delle merci e della professionalità e correttezza commerciale degli stessi".

RITENUTO necessario, nonostante del parere contrario dell'Unione Commercianti riguardo la modifica dell'art. 26 del regolamento (punto a), ai fini della riuscita di eventuali manifestazioni (trattasi quindi di mera possibilità e non certezza), poter disporre integralmente e con continuità dell'area evitando operazioni intermedie di montaggio e smontaggio degli stands e delle attrazioni che, come visto nelle precedenti edizioni, comportano ritardi e difficoltà sia ai fini organizzativi sia alla qualità del servizio offerto;

DATO ATTO che l'opportunità data dalla modifica all'art. 42 è rivolta esclusivamente ai consueti operatori del mercato settimanale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla competenza del Consiglio l'adozione dei regolamenti comunali;

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Marco Bianconi, Silvana Biassoni, Fabio Blasigh e Sergio Blasi), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche proposte al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche il cui testo attuale è quello riportato nell'allegato alla presente deliberazione.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data

ROBERTO DETTI .....

Comune di Vedano al Lambro
Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la

DISCIPLINA

del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

L. n. 6 del 02-2-2010, Regione Lombardia

Approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio comunale
in data 13 aprile 2012, divenuta esecutiva, ai sensi di legge, e modificato con deliberazione n...del
30/04/2015.

Allegato a delibera C.C. N° ..21..... del 30..04..2015

SOMMARIO

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
Art. 5 - Organi competenti
Art. 6 - Esercizio dell'attività
Art. 7 – Carta di esercizio
Art. 8 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio
Art. 9 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
Art. 11 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
Art. 12 - Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione del Gran Premio di Formula 1
Art. 13 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari
Art. 20 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio
Art. 22 - Sanzioni
Art. 23 - Validità delle presenze
Art. 24 - Delega
Art. 25 - Calcolo delle presenze nelle fiere, mercati e in altre manifestazioni
Art. 26 - Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e fiere
Art. 27 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 28 - Definizione – Rinvio
Art. 29 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
Art. 30 - Planimetria dei mercati
Art. 31 - Utilizzo del posteggio
Art. 32 - Dimensioni dei posteggi
Art. 33 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
Art. 34 - Scambio reciproco di posteggio
Art. 35 - Attività con il sistema del "battitore"

Art. 36 - Messa a disposizione di aree private
Art. 37 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio
Art. 40 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 41- Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
Art. 42- Effettuazione di mercati straordinari
Art. 43- Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 44- Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 45- Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari.

Titolo IV – FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE

Art. 46- Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 47 Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 48 Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 49Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 5 0 Festa di Primavera e Mercatino natalizio

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 51- Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art. 52- Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 53- Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54- Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e successive modificazioni.

Art. 2
Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
d) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
e) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
f) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
i) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
j) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
k) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che

viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
l) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
m) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
n) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 febbraio 2010;
o) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
p) per TUEL il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
q) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
r) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
s) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
t) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
u) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
v) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
w) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
x) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
y) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
z) per ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del 17 maggio 2002).

Art. 3
Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

Art. 4
Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5
Organi competenti

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio di Polizia Locale.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Comandante della Polizia Locale.
3. Il Comune di Vedano al Lambro, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale, stabilisce di non istituire l'apposita Commissione Consultiva di cui all'articolo stesso, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Art. 6
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 2 ore, decorso il quale è obbligatorio collocarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla precedente ubicazione e non è consentito di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata. E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venir meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 4, della legge regionale.

Art. 7
Carta di esercizio

1. Oltre all'autorizzazione, che ciascun operatore deve sempre avere con sé durante lo svolgimento dell'attività, al fine di poterla esibire in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, è fatto obbligo di munirsi della "Carta di esercizio" nominativa contenente gli

elementi di identificazione personale degli operatori ed i titoli autorizzatori utilizzati.
2. La forma, il contenuto e le modalità di compilazione della "Carta di esercizio" sono disciplinate da apposite disposizioni emanate dalla Regione.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 commi 7 e 7 bis della legge regionale.

Art. 8
Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 21 della L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 9
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 10
Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale al dettaglio che si svolge su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale con propria determinazione, ed è valida 5 (cinque anni).
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune di Vedano al Lambro, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
e) il giorno di svolgimento del mercato, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
f) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della legge regionale;
c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
e) ordine cronologico di consegna della domanda.
5. Le domande possono essere fatte pervenire al protocollo del Comune con qualunque mezzo. Ai fini dell'ordine cronologico di cui alla suddetta lettera e) fa fede il timbro di protocollo apposto sulla domanda. Saranno considerate fuori termine le domande pervenute al protocollo oltre il termine di scadenza indicato nel bando, anche se spedite anteriormente.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
La cessione a terzi, dei posteggi assegnati, non può avvenire prima della scadenza della graduatoria, ai sensi del comma 2.

Art. 11
Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Servizio Polizia Locale del Comune deve pubblicare all'albo pretorio e sul sito Internet istituzionale il bando contenente tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. Tale bando deve essere inviato anche alle associazioni di categoria.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'albo pretorio.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12
Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione *di manifestazioni presso l'Autodromo Nazionale di Monza*

1. In occasione dell'evento annuale del Gran Premio di Formula 1, sono istituiti massimo n. 4 posteggi per il solo settore non alimentare e nella settimana in cui si tiene la manifestazione.
2. L'istituzione dei posteggi, il loro numero, la precisa collocazione, le giornate di concessione, gli orari ed ogni altra disposizione relativa alle caratteristiche degli stessi, è fatta con apposita determinazione del Responsabile della Polizia Locale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
3. Entro il 30 giugno successivo, chiunque abbia interesse deve presentare apposita istanza in bollo al protocollo dell'Ente ed indirizzata alla Polizia Locale. Fa fede, ai fini del termine di presentazione suddetto, la data del timbro di protocollo. A tal fine si applica la disposizione dell'art. 10, comma 5.
4. Nella domanda, che deve espressamente indicare la richiesta di autorizzazione temporanea in oggetto, l'interessato deve dichiarare:
a) i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis della legge regionale.

5. Non sono ammesse istanze per posteggi diversi presentate da società con differenti ragioni sociali ma che hanno lo stesso rappresentante legale.
6. In seguito alla presentazione delle domande, il Responsabile della Polizia Locale, o suo delegato, adotta, entro il 30 luglio, un'apposita determinazione con cui approva la graduatoria dei richiedenti e contemporaneamente assegna i posteggi a coloro che sono risultati primi. Tale determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entro questo termine è possibile presentare istanza di revisione nelle modalità di cui all'art. 10, comma 6.

7. Ai fini della formulazione della graduatoria, si osservano i criteri indicati all'art. 10, comma 4. In deroga a tali criteri, nel caso in cui, in un anno, non venga presentata la richiesta di autorizzazione oppure venga presentata oltre il termine del 30 giugno stabilito al comma 3 del presente articolo, non è possibile partecipare alla graduatoria dell'anno in corso ed i titoli maturati secondo i criteri dell'art. ~~9~~ 10, comma 4, decadono automaticamente per gli anni successivi.

8. In aggiunta ai posteggi istituiti ai sensi del primo comma, è facoltà della Giunta Comunale, in occasione di eventi che si svolgono presso l'Autodromo Nazionale di Monza, permettere lo svolgimento di eventuali manifestazioni comprendenti l'esposizione o vendita di prodotti dei settori alimentare (massimo nr. 2 autorizzazioni) e non alimentare.

Art. 13
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale.
3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
b) codice fiscale/partita Iva;
c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis della legge regionale;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
h) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1-bis della legge regionale;
c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
e) ordine cronologico di consegna della domanda.
6. Le domande possono essere fatte pervenire al protocollo del Comune con qualunque mezzo. Ai fini dell'ordine cronologico di cui alla suddetta lettera e) fa fede il timbro di protocollo apposto sulla domanda. Saranno considerate fuori termine le domande pervenute al protocollo oltre il termine di scadenza indicato nel bando, anche se spedite anteriormente.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 14
Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale al richiedente, sia persona fisica che giuridica, che intende avviare la propria attività nel territorio comunale.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale;
d) il settore od i settori merceologici richiesti;
e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. La domanda può essere fatta pervenire al protocollo del Comune con qualunque mezzo. Fa fede, ai fini della prova dell'avvenuta presentazione, il timbro apposto sulla domanda dall'ufficio protocollo.
4. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Polizia Locale.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Servizio Polizia Locale ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il Servizio Polizia Locale non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio Polizia Locale deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività dell'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio Polizia Locale.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale, qualora non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.
8. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro 1 anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
10. Il subentro può essere effettuato solo per lo stesso settore merceologico e per la stessa tipologia di prodotti o per prodotti non presenti sul mercato.

Art. 16
Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 17
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 18
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21, comma 10 della legge stessa;
e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19
Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
b) la fascia massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00 con possibilità di effettuare il mercato anche in orari pomeridiani e serali;
i titolari di concessione devono effettuare il posizionamento dei banchi di vendita non oltre le ore 7,30 nel periodo 1 aprile – 30 settembre e non oltre le ore 8,00 nel periodo 1 ottobre – 31 marzo;
c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati in giornate domenicali o festive;
d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, ***2 giugno*** e 15 agosto. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
2. Il Sindaco provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
3. L'orario del mercato in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nell'art. 43.

Art. 20
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 21
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle disciplinate dal regolamento comunale sul canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 22
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 27 della legge regionale e dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7-bis del TUEL).

Art. 23
Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 24
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis della legge regionale, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune, Servizio Segreteria e Polizia Locale.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato. Se tali società vendono prodotti alimentari, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 1-bis, comma 4 della legge regionale è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

Art. 25
Calcolo delle presenze nelle fiere, mercati e in altre manifestazioni

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata

della manifestazione. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Polizia Locale o presso l'Ufficio Segreteria, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
4. L'operatore che non si presenta per la "spunta" per ciascun anno solare per periodi di tempo pari o superiori a 4 mesi (salvo le assenze per cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo, malattia e gravidanza) perde l'anzianità acquisita in graduatoria.

Art. 26
Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e fiere

1. La soppressione del mercato o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentiti i rappresentanti di categoria.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione del mercato e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le categorie interessate.
6. ***In occasione dello svolgimento dell'annuale Gran Premio di Formula 1, l'amministrazione comunale si riserva di organizzare eventuali manifestazioni culturali e sociali legate all'evento, in Largo Repubblica, con l'eventuale soppressione del consueto mercato settimanale del sabato da adottare con apposito atto deliberativo di Giunta.***

Art. 27
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 28
Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.
3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuarle, determina:
a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 29
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione sia nell'area mercatale che fuori, ha la durata massima di 10 anni ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge regionale per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 30
Planimetria dei mercati

1. Presso l'Ufficio ***Commercio*** è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, le planimetrie del mercato e dei posteggi fuori mercato rispettivamente in scala 1:500 e 1:500, che evidenziano il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.
2. Gli allegati n. 1 e n. 2 al presente regolamento riportano le planimetrie del mercato di Largo Repubblica e del posteggio fuori mercato attualmente istituiti.

Art. 31
Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 32
Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ove possibile, la stessa potrà essere ampliata a richiesta dell'interessato, o potrà essere concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 33
Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet istituzionale dei dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la

vendita dello stesso settore merceologico;
b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Segreteria e pubblicata all'albo pretorio e sul sito Internet, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 34
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio Polizia Locale. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.
6. L'Amministrazione può decidere – preavvisando gli operatori interessati con le modalità di cui alla L. 241/1990 – lo spostamento d'ufficio dei banchi per motivi tecnici e/o di pubblico interesse.

Art. 35
Attività con il sistema del "battitore"

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato, attraverso lo strumento della conferenza di servizi, con i Comuni interessati.
2. L'assegnazione è operata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con

il sistema del "battitore".
4. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

Art. 36
Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino ad un massimo di due, ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 37
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare. In particolare nel mercato settimanale del sabato di Largo Repubblica è istituito n. 1 posteggio per produttore agricolo, indicato con il numero 23 nella planimetria allegata.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, agli operatori su area pubblica titolari di autorizzazione amministrativa, che vantano il più alto numero di presenze.
6. La vendita deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 38
Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività compreso il mancato pagamento del canone per occupazione del suolo, oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Segreteria, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 39
Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.
2. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 40
Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile di Polizia Locale che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 41
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, salvo i casi di perdita dell'anzianità in graduatoria ai sensi dell'art. 26, comma 4.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale decorsa un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.
3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 42
Effettuazione di mercati straordinari

1. E' ammesso, in giornate domenicali o festive e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale, lo svolgimento di mercati straordinari in Largo Repubblica, ovvero di mercati aggiuntivi rispetto a quelli ordinari denominati "mercato settimanale del sabato" le cui caratteristiche sono indicate nel successivo art. 43.
2. I mercati di cui al comma precedente non possono essere, in ciascun anno, di numero superiore a 3, non contando quelli istituiti ai sensi dell'art. 50.
3. A richiesta degli operatori del consueto mercato settimanale, purchè sia garantita la presenza di almeno la metà degli stessi, potrà essere effettuato un mercato straordinario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 19.00, il giorno 24 dicembre quando non coincidente con la giornata di sabato.

Art. 43
Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le sue dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati di seguito.

a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.
Delibera istitutiva C.C. n. 27 del 18 aprile 1997;
b) ubicazione: LARGO REPUBBLICA;
c) superficie complessiva attuale del mercato: mq 1540 (tutta su area scoperta);
d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 768;
e) totale posteggi istituiti: 25 (di cui uno, il n. 20, è il posteggio fuori mercato istituito con il successivo art. 52, già assegnato, ed uno, il n. 23, riservato ai produttori agricoli, già assegnato).

Assegnati: n. 23, ognuno dei quali può essere utilizzato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare. I posteggi non ancora assegnati ed istituiti con il presente regolamento, sono indicati nella planimetria allegata con i numeri 24 e 25.
f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n. 1 nella quale sono indicati i posizionamenti dei singoli posteggi e la loro numerazione.

ORARI
orario di accesso all'area mercatale: a partire dalle ore 6.00;
orario di posizionamento dei banchi: non oltre le 7.30 nel periodo 1 aprile – 30 settembre;
non oltre le 8.00 nel periodo 1 ottobre – 31 marzo;
orario di vendita: dalle ore 6.00 alle ore 13.00;
entro le ore 14.00 (oltre quindi il termine dell'orario di vendita) le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

2. Durante lo svolgimento del mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

TITOLO III
COMMERCIO ITINERANTE

Art. 44
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti l'area mercatale quelle comprese entro una distanza di 500 metri.
5. Sul territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 2 ore per l'esercizio dell'attività.
6. Il luogo di nuova destinazione per effettuare vendita di cui al presente articolo non deve distare meno di 200 metri dal precedente. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Art. 45
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità e orari.

1. Le disposizioni di cui all'art. 44 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV
FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE

Art. 46
Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 47
Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare comunicazione al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere fatte pervenire al protocollo del Comune con qualunque mezzo. Ai fini dell'ordine cronologico di cui alla lettera d) del successivo art. 49, fa fede il timbro di protocollo apposto sulla domanda. Saranno considerate fuori termine le domande pervenute al protocollo oltre il termine di scadenza indicato nel bando, anche se spedite anteriormente.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Polizia Locale.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di

graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 48
Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere o iniziative analoghe (Mercatino dell'antiquariato, dell'hobbistica e delle vecchie cose) valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
d) ordine cronologico di arrivo della domanda all'ufficio protocollo del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere in concessione più di due posteggi in una stessa fiera.

Art. 49
Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale della Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

Art. 50
Festa di Primavera, Festa del Paese e Mercatino natalizio

1. Sono istituite in Largo Repubblica – IV Novembre – Tagliamento le seguenti tre manifestazioni annuali: "Festa di Primavera", che si tiene in un giorno della stagione primaverile, "Festa del Paese" che si tiene la prima settimana di ottobre e "Mercatino natalizio", che si tiene in un giorno del periodo novembre/dicembre, in date stabilite dalla Giunta Comunale, le quali in ogni caso non devono essere coincidenti con il normale mercato settimanale del sabato, né con i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Nel corso delle manifestazioni di cui al punto precedente, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante

l'esercizio commerciale.
3. Il Comune può affidare direttamente alle associazioni di categoria dei commercianti o ad enti a loro collegati, mediante apposita convenzione, la gestione e l'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo. In ogni caso la convenzione, la cui bozza deve essere approvata dalla Giunta Comunale, deve prevedere il rispetto delle direttive impartite dal Comune ed il controllo sui livelli del servizio erogato.

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 51
Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera *l)*, del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 13.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 42 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 39, 40 e 41del presente regolamento.

Art. 52
Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il seguente posteggio fuori mercato, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di istituirne di nuovi mediante variazioni al presente articolo.

POSTEGGIO N. 20 (allegato 2)
ubicazione: di fronte al Civico Cimitero – solo per il settore non alimentare.
Nel caso di vendita di fiori il titolare può esercitare anche nelle giornate festive esclusi Pasqua, Natale e Capodanno.
La collocazione esatta e le dimensioni sono riportate nella planimetria allegata.

2. A tali posteggi si applicano le stesse disposizioni del mercato settimanale del sabato, in quanto compatibili.

TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 53
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) alla quale si rinvia.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54
Disposizioni transitorie e finali

(1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta).

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
ROSSI PIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 venga Pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/05/2015 al giorno 29/05/2015 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vedano al Lambro, 14/05/2015

X IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2015, per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

☐ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Vedano al Lambro,

X IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO